

Si è svolto in data 5.5.1993, presso la Sede di S. Maria Valle, un incontro tra l'azienda - rappresentata dai sigg. Amici, Chiaretto e Bianchi - ed il Coordinamento delle RSA Banksiel, assistito dalle Organizzazioni Sindacali Territoriali FIM e FIOM.

In relazione alla attuazione di alcuni punti dell'accordo del 22.12.92, anche a fronte di differenti interpretazioni del testo dell'accordo stesso, testo che le parti ribadiscono di non voler mettere in discussione, si concorda quanto segue:

### 1) Lettere aziendali allegate all'accordo

Le "Lettere Aziendali" allegate all'accordo (inerenti trasferte, lavoro a tempo parziale, cassa aziendale, ticket mensa, coordinamento RSA e inquadramenti 8<sup>a</sup> cat. e neo laureati) - essendo il loro contenuto stato definito concordato tra le parti - costituiscono parte integrante dell'accordo stesso.

### 2) Intervallo mensa

Il Personale delle Sedi sprovviste di mensa aziendale potrà scegliere quotidianamente se osservare un intervallo meridiano della durata di mezz'ora o di un'ora.

Ne consegue che nel caso di intervallo della durata superiore ai 30 minuti ed inferiore ai 60, verrà conteggiato - al fine del calcolo dell'orario giornaliero di lavoro - un intervallo di un'ora.

Per quanto riguarda il periodo entro il quale osservare l'intervallo, viene confermato il periodo dalle ore 13 alle ore 14.

### 3) Ferie e festività

Per quanto riguarda la facoltà concessa al lavoratore di optare, in alternativa al pagamento, per il recupero delle festività cadenti in sabato e domenica e (per quanto riguarda il 1993) dell'ex festività del 4 novembre, in ragione di un massimo di quattro giornate all'anno, le parti - preso atto che nel 1993 tali festività sono cinque (25 aprile, 1 maggio, 15 agosto, 25 dicembre e 26 dicembre), oltre al 4 novembre - definiscono quanto segue:

- l'azienda liquiderà, oltre al 25 aprile, la giornata del 1 maggio;
- per le restanti quattro giornate, i lavoratori compileranno il modulo inviato loro dall'azienda per la scelta delle giornate da recuperare (da zero a quattro);
- tali giornate verranno considerate come Permessi retribuiti immediatamente disponibili per la fruizione;
- a fine 1993 l'azienda provvederà alla liquidazione delle giornate recuperate ma non godute.

C.d.F.

M. - T. -

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten initials]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten initials]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten initials]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten initials]*

*[Handwritten initials]*

4) Argomenti non recepiti nel testo dell'accordo

. Permessi retribuiti per visite mediche specialistiche

Al dipendente che deve sottoporsi a visite mediche specialistiche, qualora esse - eccezionalmente - non possano svolgersi al di fuori dell'orario di lavoro, potranno essere concessi permessi retribuiti, nel rispetto delle procedure aziendali definite.

. Autocertificazione malattie

Nel caso di malattia della durata di una giornata, è di norma consentito al dipendente di autocertificare la malattia stessa.

. Tutela lavoratrici madri

Le disposizioni di cui al 2 comma, art. 7, della L. n. 1204/71 (diritto di assentarsi dal lavoro durante la malattie dei figli) troveranno applicazione fino al compimento del 5 anno di età del figlio.

5) Buono pasto

La corresponsione del buono pasto avverrà a fronte di una presenza pari a 4 ore lavorative comprensive dei 24 minuti di riduzione di orario giornaliero.

Ai lavoratori che presteranno attività lavorativa dopo le ore 20 nell'ambito della propria sede (Personale non in trasferta), verrà corrisposta un'indennità pari al valore di spesa del proprio buono pasto. ←

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

*Handwritten signatures:*  
L. Carbone  
R. Ajoli  
E. J. J. J.  
C. V. J. J.

*Handwritten signatures:*  
M. S.  
K. J. J.  
E. J. J.  
M. S. J. J.  
G. J. J. J. J.  
A. J. J.